

**Regolamento per il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato presso  
l'Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi dell'art. 24-bis della Legge 30  
dicembre 2010, n. 240,  
così come modificata dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35**

**Emanato con D.R. 42 del 28.04.2026**

**Regolamento per il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi dell'art. 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificata con la Legge 4 aprile 2012, n. 35**

**CAPO I  
PARTE GENERALE**

**Articolo 1 – Finalità e definizioni**

- 1.1 Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 24-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, così come modificato dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico dei Tecnologi a tempo determinato dell'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano.
- 1.2 L'Università Bocconi come stabilito dal proprio Piano Strategico 2026-30 è impegnata a perseguire i suoi principali obiettivi di ricerca e di formazione in un ambiente (fisico e intellettuale) in cui tutti - gli studenti, i docenti, lo staff - ricevono e offrono agli altri pari opportunità, dignità e trattamento, indipendentemente dal genere, orientamento sessuale, etnia, religione, età e condizioni economiche. A tale finalità, il presente Regolamento, insieme ai Regolamenti dell'Università Bocconi per le selezioni del personale, rispetteranno i principi trasversali previsti dal Regolamento UE 2021/241, in particolare il principio della parità di genere, il principio di protezione e valorizzazione dei giovani e il principio di superamento dei divari territoriali.
- 1.3 Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:
- a) "Università": l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano;
  - b) "Selezione": le modalità di selezione dei Tecnologi a tempo determinato dell'Università, disciplinate nel presente Regolamento, mediante bandi di concorso per titoli e colloquio dei candidati e pubblicità degli atti;
  - c) "Commissione Giudicatrice": la Commissione Giudicatrice che si occupa della selezione dei Tecnologi a tempo determinato, nominata dal Rettore nel rispetto di quanto previsto all'art. 8, d'intesa con il Prorettore per la Faculty, per effettuare la valutazione delle candidature per la copertura dei posti messi a concorso;
  - d) "Tecnologi a tempo determinato": i soggetti, reclutati ai sensi del presente Regolamento, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, in possesso di almeno un titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale coerente con la tipologia delle attività previste (di seguito anche "Tecnologo").

## Art. 2 – Natura del rapporto

- 2.1 Il rapporto di lavoro del Tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato e può essere in regime di impegno a tempo pieno o parziale.
- 2.2 Il contratto di tecnologo non è cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato e/o autonomo con enti pubblici o privati né con analoghi contratti con l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" o con altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con il dottorato di ricerca o altra attività di formazione post laurea.
- 2.3 In nessun caso il rapporto di lavoro può eccedere i limiti di legge e ai sensi dell'art. 24 bis comma 5 della Legge n. 240 del 2010, non può dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o del personale tecnico-amministrativo dell'Università.
- 2.4 Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.

## Art. 3 - Oggetto del contratto e attività del tecnologo

- 3.1. I contratti dei Tecnologi hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto sia tecnico sia amministrativo alle attività di ricerca finanziate in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziate da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
- 3.2. In particolare, il Tecnologo svolge compiti di elevato contenuto tecnico e professionale a supporto delle attività di ricerca nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile della struttura di riferimento. Egli svolge, altresì, quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei progetti nel cui ambito si esplica l'attività di ricerca.
- 3.3. Secondo le competenze, i requisiti d'accesso alla selezione e il trattamento economico previsto, sono individuati due profili di Tecnologo:
  - a) il Tecnologo di secondo livello (Research Officer), che svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, una o più delle seguenti funzioni: progettazione, individuazione di opportunità di finanziamento, supporto alla partecipazione ai bandi e alla predisposizione dei progetti, nonché attività di divulgazione e di terza missione, assumendo la responsabilità della correttezza tecnica delle soluzioni adottate. Nell'ambito delle proprie competenze, può inoltre fornire supporto digitale ai progetti di ricerca, inclusi lo sviluppo, l'implementazione e il supporto operativo di strumenti basati su tecnologie digitali e soluzioni di intelligenza artificiale a servizio delle attività del Centro di Ricerca.

b) il Tecnologo di primo livello (Research Manager), che svolge funzioni di coordinamento, revisione e supervisione tecnico-scientifica delle attività connesse ai progetti di ricerca, assicurandone la coerenza, l'avanzamento e la qualità dei risultati. Può assumere responsabilità organizzative e gestionali nell'ambito del Centro di Ricerca, inclusa la supervisione e il coordinamento del personale assegnato, nonché la responsabilità delle attività e dei processi di propria competenza.

#### **Art. 4 – Durata**

4.1 Il contratto del Tecnologo ha la durata minima di 18 mesi ed è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva del contratto nell'ambito dell'Università non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.

## **CAPO II SELEZIONE**

#### **Articolo 5 – Attivazione della procedura**

5.1 Nei limiti dei posti disponibili e dei fondi assegnati ai Dipartimenti, nonché delle risorse finanziarie dei Centri di Ricerca, i rispettivi Direttori, valutati i propri fabbisogni e in forza della programmazione di sviluppo, potranno richiedere al Rettore l'emissione di specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni da Tecnologi a tempo determinato per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca.

5.2 Il bando deve indicare:

- a) il numero dei posti, il relativo livello, il regime di impegno previsto (se a tempo pieno o a tempo parziale e, in tale ultimo caso, la relativa percentuale);
- b) la descrizione sommaria del programma di lavoro nell'ambito del quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
- c) il Dipartimento o il Centro di Ricerca di afferenza;
- d) la durata del contratto;
- e) la modalità e il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- f) le modalità di svolgimento della selezione;
- g) il trattamento economico e previdenziale nel rispetto di quanto indicato all'art. 24-bis comma 4 della Legge n. 240 del 2010.

5.3 L'avviso dell'indizione della procedura di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Università e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. Il bando integrale nella versione in italiano e in inglese è reso disponibile sul sito dell'Università.



## Articolo 6 – Requisiti per la presentazione delle domande

6.1 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione candidati in possesso dei seguenti requisiti:

1) per il tecnologo di primo livello:

a) laurea previgente ordinamento o laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o laurea magistrale (LM), conseguita ai sensi del D.M. 270/2004, o laurea magistrale a ciclo unico, conseguita ai sensi dei richiamati provvedimenti ministeriali o equivalente all'estero, e particolare qualificazione professionale ricavabile da precedente esperienza lavorativa congruente con l'attività da svolgere almeno biennale e/o da titoli post-universitari specificati nel bando della procedura;

2) per il tecnologo di secondo livello:

a) laurea previgente ordinamento o laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o laurea a ciclo unico conseguita ai sensi dei richiamati provvedimenti ministeriali o equivalente all'estero e particolare qualificazione professionale ricavabile da precedente esperienza lavorativa congruente con l'attività da svolgere almeno annuale e/o da titoli post-universitari specificati nel bando della procedura;

6.2 Per il titolo di laurea che sarà conseguito all'estero, la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della Selezione.

## Articolo 7 – Termini e modalità di presentazione delle domande

7.1 Le candidature (applications) alla selezione di cui al presente Regolamento, dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso il modulo online disponibile sul sito dell'Università all'indirizzo <https://www.unibocconi.it/en/faculty-and-research/faculty> previsto dal bando, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, come riportato sul sito web dell'Università e su quelli del MUR e della UE.

7.2 Alle applications dovranno essere allegati sempre con modalità telematica:

- a) curriculum scientifico-professionale;
- b) titoli di studio conseguiti;
- c) eventuale documentazione attestante esperienze professionali, maturate nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato presso Università, Centro di ricerca o



- Centri Studio, soggetti pubblici o privati, ovvero nello svolgimento di attività libero-professionali, collaborazioni o attività imprenditoriali svolte in proprio, purché pertinenti al posto messo a concorso;
- d) eventuali pubblicazioni scientifiche, articoli su riviste scientifiche, contributi in atti di convegni, libri o capitoli di libro, nonché eventuali brevetti;
  - e) eventuali attestati di partecipazione, in qualità di relatore, a convegni, corsi o seminari;
  - f) ogni altra documentazione specifica eventualmente richiesta dal bando;

## Articolo 8 – Commissione giudicatrice

- 8.1 Per effettuare la selezione, la struttura competente si avvale di una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, d'intesa con il Prorettore per la Faculty, su proposta del Direttore della struttura competente. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, tra cui il Direttore del Centro di Ricerca o del Dipartimento o suo delegato, dal Prorettore della Ricerca o suo delegato e dal Direttore della Divisione People & Culture o suo delegato.
- 8.2 Possono, altresì, fare parte della Commissione giudicatrice i docenti di ruolo dell'Università ovvero di un altro ateneo nazionale o internazionale, nonché i Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (Assistant Professor).
- 8.3 Non possono far parte della Commissione giudicatrice coloro che:
- abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto d'unione civile tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 comma 4 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 commi 37 e ss. della Legge 20 maggio 2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
  - si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
  - i Professori e i Ricercatori che hanno ricevuto, nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del Decreto rettorale di nomina della Commissione, una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
- 8.4 Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
- 8.5 La Commissione giudicatrice può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale.

## Articolo 9 – Procedure di selezione dei candidati e criteri generali di valutazione

- 9.1 La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice, che provvederà a selezionare una ristretta lista di candidature giudicate idonee. La Commissione procederà allo svolgimento di colloqui, che potranno tenersi anche in modalità di conference call, finalizzati ad accertare la conoscenza degli argomenti oggetto di valutazione, nonché il possesso della qualificazione culturale e professionale richiesta per le attività di supporto alla ricerca da svolgere. Saranno valutate positivamente le esperienze professionali pertinenti al profilo oggetto del concorso, maturate in Italia o all'estero, nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato presso Università, enti pubblici o privati, nonché nello svolgimento di attività libero-professionali, collaborazioni o attività imprenditoriali svolte in proprio.
- 9.2 Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo, stilando un elenco di idonei, che sarà pubblicato sul sito web dell'Università.

### CAPO III CONTRATTO DA TECNOLOGO A TEMPO DETERMINATO

## Articolo 10 – Stipulazione del contratto

- 10.1 Ai candidati giudicati idonei, l'Università si riserva la facoltà di formulare l'offerta contrattuale. Nell'offerta sarà precisata la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro, l'ambito di attività, il trattamento economico a.l. di cui al vigente CCNL del Comparto di appartenenza del personale amministrativo e tecnico dell'Università, la struttura di appartenenza e le cause di cessazione anticipata del rapporto.
- 10.2 Nel caso di accettazione dell'offerta formulata, l'Università provvede a perfezionare il rapporto di lavoro mediante la stipula di un contratto di diritto privato da lavoro dipendente a tempo determinato della durata prevista nel bando di concorso.

## Articolo 11 – Valutazione dell'attività svolta

- 1.1. È prevista una valutazione dell'attività svolta ai fini dell'eventuale proroga del contratto da Tecnologo a Tempo Determinato, da effettuarsi entro 3 mesi dalla scadenza, con le modalità di seguito precisate. Il Direttore della struttura competente, su proposta del Responsabile dell'attività di ricerca, valuta l'attività di supporto svolta. L'esito di tale valutazione è formalizzato e trasmesso al Tecnologo e al Prorettore per la Faculty. Il Direttore competente, sulla scorta di tale valutazione può proporre la

proroga di tale contratto e comunque entro una durata massima di 5 anni, nel rispetto delle previsioni normative vigenti.

## **Art. 12 – Cessazione del rapporto di lavoro**

12.1 La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine stabilito nel contratto, o da ogni altra causa prevista dalla normativa vigente.

12.2 Il Tecnologo ha facoltà di recedere prima della scadenza del termine stabilito nel contratto, anche senza giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., purché dia un preavviso scritto di almeno 60 giorni o pari al periodo intercorrente tra la data del recesso e la data di scadenza del contratto, se inferiore a 60 giorni. In caso di mancato preavviso, il Contrattista è tenuto verso l'Università a una indennità equivalente a un importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

## **CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 13 – Norme transitorie e finali**

13.1 L'Università applicherà la normativa di cui agli art. 24-bis della Legge n. 240 del 2010 per tutte le posizioni messe a bando con la qualifica di Tecnologo a Tempo Determinato.

### **Articolo 14 – Efficacia**

14.1 Il presente regolamento, previsto dall'art. 24-bis della Legge n. 240 del 2010, modificata con la Legge 4 aprile 2012, n. 35, e adottato secondo le modalità di cui alla Legge 168/1989, entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità sul sito web dell'Università.